



COMUNE DI PINASCA

Provincia di Torino

# REGOLAMENTO

**PER LA CONCESSIONE DI AREE  
PER L'INSTALLAZIONE DEI  
CIRCHI, DELLE ATTIVITÀ DELLO  
SPETTACOLO VIAGGIANTE E DEI  
PARCHI DI DIVERTIMENTO**

**(Legge 17/03/1968 n. 367)**

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 24.03.2010)

**Art. 1**  
**(Oggetto del regolamento)**

Le concessioni di aree comunali, individuate annualmente con delibera di Giunta Comunale, per l'allestimento di circhi, spettacoli viaggianti e parchi di divertimento sono effettuate in base alle norme del presente regolamento approvato ai sensi della Legge 18/03/1968 n. 337.

**Art. 2**  
**(Definizione parco divertimenti)**

Nel Comune di Pinasca il parco divertimenti tradizionale è allestito in occasione dei festeggiamenti patronali del mese di agosto, nei giorni stabiliti dall'Amministrazione, sull'area comunale individuata ai sensi dell'art. 9 della Legge 18/03/1968 n. 337.

**Art. 3**  
**(Aree Private)**

Il Comune può autorizzare l'installazione di spettacoli viaggianti anche su aree private, acquisita la dichiarazione di disponibilità del proprietario dell'area. Le predette autorizzazioni non possono essere rilasciate nei sessanta giorni antecedenti i festeggiamenti patronali di cui all'art. 2, salvo che si tratti di attività circensi e/o teatrali.

**Art. 4**  
**(Presentazione domande)**

Gli esercenti imprese di spettacoli viaggianti che intendono installare le proprie attrazioni in occasione dei festeggiamenti di cui all'art. 2, devono rivolgere istanza al Comune, in carta legale, almeno 120 giorni prima della data di inizio dell'attività del parco.

Nella domanda essi devono specificare:

- 1) Generalità complete;
- 2) Residenza od altro recapito e numero telefonico;
- 3) Codice fiscale;
- 4) Precisa denominazione dell'attrazione risultante dal nullaosta ministeriale (per tiri e rotonde occorre precisare esattamente il tipo di gioco che s'intende installare);
- 5) Superficie di ingombro dell'attrazione ad installazione avvenuta;
- 6) Ogni altra documentazione ritenuta idonea dal richiedente (foto, ecc.).

Fa fede la data del timbro postale. Le domande sono esaminate preliminarmente da una Commissione consultiva composta dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale e dai rappresentanti delle Associazioni Sindacali degli Esercenti e della locale Associazione Turistica Pro Loco.

La Commissione le valuta esclusivamente al fine di stabilire l'organico ottimale del parco divertimenti da allestire.

Le domande giunte in ritardo saranno valutate qualora vi siano dei posti liberi oppure le attrazioni siano utili per il parco divertimenti.

**Art. 5**  
**(Accettazione e respingimento delle domande)**

L'accettazione delle domande è comunicata agli interessati con congruo anticipo rispetto alla data di inizio del parco divertimenti.

La medesima conterrà le modalità necessarie per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S., l'elenco dei documenti da presentare in copia all'ufficio competente ed ogni altra indicazione ritenuta utile.

Il respingimento delle domande non accettate dalla Commissione è comunicato in forma scritta agli interessati.

**Art. 6**  
**(Rilascio dell'autorizzazione)**

Per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo precedente, gli esercenti dovranno presentare al comune la seguente documentazione:

- 1) Marca da bollo per il rilascio dell'autorizzazione di P.S.;
- 2) Manuale d'uso e manutenzione dell'attrazione;
- 3) Copia del certificato di collaudo dell'attrazione;
- 4) Libretto dell'attività;
- 5) Copie della licenza di P.S. per le attrazioni gestite;
- 6) Ricevuta versamento tassa occupazione spazi e aree pubbliche;
- 7) Certificato di corretto montaggio rilasciato da un tecnico abilitato.

Ad ogni richiedente sarà concessa l'autorizzazione per l'installazione di una sola grande attrazione.

**Art. 7**  
**(Requisiti per la concessione)**

Le concessioni sono rilasciate in base ai seguenti requisiti:

- 1) Maggiore anzianità di frequenza alla manifestazione con lo stesso tipo di attrazione, o con altra che non ne superi l'ingombro e non sia già presente nel parco divertimenti (ottenuta con la concessione di cambio di mestiere);
- 2) Maggiore anzianità di mestiere;
- 3) Maggiore anzianità di categoria;
- 4) Maggiore anzianità di domanda (senza interruzione) con la stessa attrazione;
- 5) Eventuale residenza nel Comune.

Il requisito n. 1 ha la prevalenza assoluta rispetto ai successivi.

I requisiti 2 e 3 devono essere documentati.

L'anzianità di frequenza deve essere continuativa; la mancata partecipazione alla manifestazione di un anno non comporta penalizzazioni se giustificata con seri motivi preventivamente comunicati al Comune.

**Art. 8**  
**(Successione e cessione dell'attività)**

In caso di cessazione dell'attività del dante causa, i diritti acquisiti dallo stesso vengono integralmente trasferiti al familiare o affine fino al terzo grado o al convivente.

In caso di cessione dell'attività il cessionario acquisisce integralmente i diritti maturati dal cedente.

**Art. 9**  
**(Novità)**

Sono novità le attrazioni per adulti con una sostanziale innovazione rispetto alle precedenti installazioni del parco divertimenti.

La concessione alla "novità" viene fatta "una tantum" e non costituisce requisito di anzianità. Tuttavia l'anno successivo in mancanza di nuove richieste, potrà essere ulteriormente autorizzata la predetta "novità", fermo restando che ciò non costituisce requisito di anzianità.

**Art. 10**  
**(Obblighi del gestore)**

Il gestore dell'attrazione è tenuto a gestirla direttamente oppure, ferme restando le sue responsabilità civili e penali, per mezzo di conduttori delegati dal medesimo quali responsabili del funzionamento

dell'attività quando questa è a disposizione del pubblico, e ad installare l'impianto per il quale ha ottenuto la concessione, pena la perdita dell'anzianità e la revoca della concessione medesima. Qualora un'attrazione abbia subito un danno irreparabile, il Comune può autorizzare il concessionario a sostituirla con un'altra simile di proprietà di terzi, purché provvedano i soggetti di cui sopra a gestirla. Durante l'orario di apertura dell'attrazione al pubblico è fatto obbligo all'esercente di tenere a disposizione, per eventuali controlli, la licenza di esercizio, il manuale d'uso e manutenzione, il libretto dell'attività (D.M. 18/05/2007) e un documento di riconoscimento.

#### **Art. 11 (Durata manifestazioni)**

Il Comune determina la durata della manifestazione e può autorizzare i singoli concessionari ad anticipare o posticipare l'uscita dalla manifestazione medesima.

#### **Art. 12 (Emissioni sonore)**

L'uso degli apparecchi sonori deve essere moderato e comunque entro i limiti ed orari stabiliti dal Comune.

#### **Art. 13 (Prescrizioni)**

Qualora un'attrazione non si presenti in condizioni di assoluto decoro o di moralità ovvero costituisca elemento di disturbo del parco, il Sindaco può richiederne l'immediato allontanamento.

Gli spettacoli che utilizzano animali sono tenuti al rigoroso rispetto del benessere dei medesimi e delle norme igienico-sanitarie.

L'area oggetto della concessione deve essere lasciata sgombra da rifiuti ed in perfette condizioni.

#### **Art. 14 (Allestimento e funzionamento del parco)**

Onde garantire la massima funzionalità di ogni attrazione, l'allestimento materiale del parco avviene secondo le indicazioni dei titolari delle medesime, nel rispetto delle esigenze dettate dalle Associazioni Organizzatrici della manifestazione.

#### **Art. 15 (Organico del parco)**

L'organico del parco divertimenti (allegato "a"), può essere modificato in relazione alla tipologia delle attrazioni (adulti o bambini), fatti salvi i diritti dei frequentatori abituali, sulla base di oggettiva necessità sia degli esercenti medesimi, sia delle Associazioni Organizzatrici, fino al raggiungimento dell'organico ottimale, come descritto nell'allegato "b".

Nell'area del parco giochi è individuato un posteggio per la vendita e la somministrazione di dolci, bevande, zucchero filato, torrone e simili.

L'istanza per la concessione deve pervenire all'Ufficio Protocollo almeno 15 gg. prima dell'evento, tramite presentazione diretta o raccomandata A/R, e deve contenere, oltre ai dati del richiedente, la fotocopia dell'autorizzazione di presupposto afferente al commercio su aree pubbliche (D.Lgs. 114/98) e copia della visura camerale; è ammesso l'istituto dell'autocertificazione e della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà secondo la normativa vigente.

Il posteggio è assegnato con le seguenti modalità:

- 1) Anzianità di presenza nel parco divertimenti sulla base dell'autorizzazione di presupposto esibita dall'operatore;
- 2) Anzianità di iscrizione al Registro Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenuto dalla Camera di Commercio;
- 3) Maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita;
- 4) Presentazione cronologica della domanda.

**Art. 16**  
**(Carovane)**

La sistemazione delle carovane di abitazione e dei mezzi di trasporto ha luogo nelle località idonee e secondo le disposizioni indicate dal Comune.

I titolari provvedono, tramite i servizi esistenti, al conferimento dei rifiuti prodotti con l'osservanza della normativa in materia.

E' vietato lavare mezzi o altre cose oppure scaricare liquidi sull'area.

L'area deve essere tenuta pulita durante la permanenza della carovana e lasciata in perfette condizioni.

**Art. 17**  
**(Revoche)**

Le concessioni e le autorizzazioni di P.S. di cui al presente regolamento sono revocabili in qualsiasi momento, per ragioni di ordine pubblico.

**Art. 18**  
**(Modifiche)**

Qualora fosse necessario modificare il presente regolamento, sarà acquisito preventivamente il parere dei rappresentanti delle Associazioni Sindacali degli esercenti spettacoli viaggianti.

**Art. 19**  
**(Sanzioni)**

Le violazioni alle norme del presente regolamento comportano, per quanto non previsto da norme speciali e altri regolamenti comunali, l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 oltre alla sanzione accessoria del ripristino immediato dei luoghi e la riparazione dei danni.

L'installazione e l'esercizio di un'attrazione non autorizzata, o diversa da quella autorizzata, comportano la sanzione accessoria dell'esclusione per 1 anno dal parco nonché la chiusura immediata della medesima.

**Art. 20**  
**(Ricorsi)**

Avverso i verbali di accertamento è ammesso il ricorso al responsabile del servizio, in carta libera, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione dell' infrazione.

Avverso l'ordinanza-ingiunzione del Comune è ammessa opposizione avanti al Giudice di Pace competente.

**Art. 21**  
**(Abrogazioni)**

Il presente regolamento sostituisce quello approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 30/1998.